

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 751

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GEI, BONANSEA, NAPOLI, MENSORIO,
FRONZUTI, CAPONE e PEPE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1994

Nuova disciplina per gli amministratori delle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)

ONOREVOLI SENATORI. - Il quadro istituzionale prevede ancora l'esistenza delle IPAB (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni: sono enti morali e rientrano fra gli enti locali istituzionali.

Gli amministratori di tali istituzioni rivestono la qualifica di amministratori pubblici, di secondo grado, a somiglianza di quanti occupano la qualifica di amministratore presso i consorzi, aziende municipalizzate, eccetera.

La situazione attuale delle IPAB è quella derivante dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, emanato in esecuzione della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Numerosi sono gli enti di questo tipo che esplicano la loro attività in forma autonoma, giusta la sentenza della Corte costituzionale del 17 luglio 1981, n. 173, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Nell'attività svolta da tali enti, inquadrati in un contesto sociale molto diverso da quello contemplato nel 1890, rientra l'assistenza sociale rivolta ad una ampia gamma di utenti (minori, handicappati, anziani, auto e non autosufficienti).

Sono enti presenti nel territorio nazionale che operano efficacemente nell'ambito di ciascuna attività istituzionale.

Il concetto semplicistico di assistenza e beneficenza è stato largamente superato per sfociare in quello di servizio sociale.

È evidente quindi che questi istituti devono far fronte ai nuovi bisogni ed in particolare alla crescente domanda della

popolazione anziana e dovranno per la delicatezza e la complessità della loro attività trovare delle gestioni sempre più dinamiche e manageriali.

L'attività di amministratore delle IPAB non può più essere considerata onorifica, così come avveniva un tempo, ma deve essere resa in forma attuale, moderna, razionale e funzionale.

Ciò si evince dall'articolo 12-bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

Appare inoltre evidente che i criteri con cui venivano scelti gli amministratori di questi enti con funzioni e *standard* prevalentemente assistenziali, ora più che mai, superano il vetusto seppure nobile concetto filantropico, e devono adeguarsi alla nuova cultura sociale e sanitaria che colloca l'anziano in un posto di rilievo nella considerazione civica.

Appaiono evidenti i nuovi aspetti di medicina sociale e di riabilitazione, intesa in forma preventiva.

Non a caso il legislatore per queste finalità ha indicato all'articolo 20 della legge 11 febbraio 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), tutta una serie di interventi miranti a razionalizzare il problema ed a delineare linee di comportamento.

A fronte di queste considerazioni, e tenuto conto che la legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni, ha ommesso di individuare nel proprio assetto le figure degli amministratori di tali enti, appare evidente per ragioni di equità e di prestigio, ed in nome di una funzionalità razionale delle strutture nonchè di managerialità, che sia esteso agli amministratori di tali enti in qualità di pubblici amministratori,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quanto la legge n. 816 del 1985 ha previsto in materia di aspettativa, permessi e indennità agli amministratori degli enti locali e degli enti di secondo grado (consorzi fra enti, aziende municipalizzate, eccetera).

Il Parlamento ha già affrontato il tema in questione e la Camera dei deputati già il 21 marzo 1990 ha approvato l'estensione dei benefici della legge n. 816 del 1985 agli amministratori delle IPAB (vedi atto Senato n. 2197 della X legislatura), senza purtroppo che il Senato confermasse la deliberazione.

Il presente disegno di legge ripropone quanto già approvato dalla Camera dei deputati, ovviamente recependo i miglioramenti operati alla legge n. 816 del 1985 dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni. Il testo del disegno di legge consta di tre articoli.

L'articolo 1 estende agli amministratori delle IPAB i benefici di cui alla legge 27

dicembre 1985, n. 816, così come modificati dalla legge 25 marzo 1993, n. 81.

L'articolo 2 determina le modalità con cui i consigli comunali, a cui territorialmente l'IPAB fa riferimento, possono stabilire le indennità per gli amministratori delle medesime, nei limiti previsti dall'articolo 7 della legge n. 816 del 1985 e nell'ambito di parametri fissati con legge della regione competente.

E quest'ultimo elemento, innovativo rispetto alla legge n. 816, appare giustificato dall'esigenza di una armonizzazione sul territorio, che tenga conto della dimensione, della complessità e dei servizi erogati da ciascuna IPAB.

Infine l'articolo 3 pone a carico del bilancio di ciascuna IPAB la spesa per le indennità degli amministratori, evitando oneri per lo Stato e per gli enti locali di riferimento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Sino alla data di entrata in vigore della legge di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (IPAB) sono estese agli amministratori di tali enti le norme di cui degli articoli 2, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23 e 27 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, così come modificate dalla legge 25 marzo 1993, n. 81.

Art. 2.

1. Il consiglio comunale o l'organo assembleare dell'ente territoriale a cui l'IPAB fa riferimento, con il voto favorevole della metà più uno dei componenti l'assemblea, eventualmente apportando ove occorra le necessarie modifiche agli statuti o alle tavole di fondazione delle IPAB, può determinare nell'ambito delle proprie risorse di bilancio le indennità mensili di carica spettanti rispettivamente al presidente degli enti, al consigliere anziano ed ai componenti i consigli di amministrazione sulla base dei parametri fissati con leggi regionali. Tali indennità non possono comunque superare i limiti stabiliti dall'articolo 7 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

Art. 3.

1. Alle spese derivanti dalle presenti disposizioni provvedono gli enti interessati con imputazione ai rispettivi bilanci.